



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12740 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ivan Cumbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del 25 settembre 2019 con cui l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri in quanto asseritamente affetto da "alluce valgo bilaterale (lettera V punto 3)", condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare

dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

nonchè per l'accertamento dell'idoneità dell'odierno ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri;

nonchè per l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\1\2020:

del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29 novembre 2019, con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^aserie speciale n°23 del 22 marzo 2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione depositata in data 17 dicembre 2019, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 13526 del 26 novembre 2019, nella quale l'organo accertatore all'uopo nominato afferma che il ricorrente è "affetto da un moderato valgismo bilaterale degli allucicompatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale";

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web

dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, anche in ragione dell'idoneità conseguita dal ricorrente in data 29 gennaio 2020 agli accertamenti attitudinali, sussistano giusti motivi per accogliere, nelle more, la domanda cautelare e, per l'effetto, per disporre l'ammissione della ricorrente “con riserva” ed “in soprannumero” a partecipare ai corsi di formazione, organizzati dall'Amministrazione a seguito dell'approvazione della graduatoria, nel pieno rispetto di ragioni di natura didattica od organizzative;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'8 maggio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio dell'8 maggio 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.